



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 183 del 19/07/2017

Oggetto: CONCESSIONE D USO TEMPORANEO DEL PALAZZO EX PRETURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA - DISEGNATORI DI SOGNI - DAL 30/06/2017 AL 01/10/2017.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 136 del 13/07/2017 avente ad oggetto: Mostra “Disegnatori di sogni” – concessione del patrocinio e dell’uso temporaneo del Palazzo ex Pretura dal 30/06/2017 al 01/10/2017

DETERMINA

Per quanto in premessa,

Articolo 1

1. Il Comune di Taormina, nella qualità di proprietario, concede in uso temporaneo e oneroso alla “Fondazione Taormina arte Sicilia”, il Palazzo ex Pretura sito in Corso Umberto n. 61, dal 30/06/2017 al 01/10/2017 per la realizzazione della mostra espositiva denominata “Disegnatori di sogni”.

2. Il Comune di Taormina garantisce che sull'immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.
3. La "Fondazione Taormina arte Sicilia" dichiara di ben conoscere l'immobile e la sua consistenza, di trovarlo rispondente al proprio uso, in buono stato di manutenzione e esente da difetti o vizi in grado di influire sulla sua funzionalità e sulla salute di chi vi accede.
4. L'immobile viene consegnato alla "Fondazione Taormina arte Sicilia" con verbale redatto in contraddittorio.

Articolo 2

1. L'immobile è destinato esclusivamente ad uso culturale, museale ed espositivo;
2. L'attività dell'esposizione è esercitata direttamente dalla "Fondazione Taormina arte Sicilia", e dal personale incaricato.
3. Un diverso uso dell'immobile costituisce grave inadempimento. In tal caso il Comune di Taormina può revocare la concessione e chiedere il risarcimento dei danni.
4. Il Comune di Taormina garantisce che l'immobile è idoneo all'uso espositivo a cui la "Fondazione Taormina arte Sicilia" intende destinarlo, anche in relazione agli strumenti urbanistici ed edili e alle autorizzazioni amministrative.

Articolo 3

1. La dura della concessione, in ragione del carattere transitorio e provvisorio dell'attività espositiva da svolgere all'interno dell'immobile, è dal 30 giugno 2017 al 01 ottobre 2017.
2. Al termine della concessione gli incaricati delle parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.
3. In caso di ritardato l'Associazione sarà tenuta a pagare un'indennità di occupazione giornalieri.
4. E' escluso in ogni caso il rinnovo tacito della concessione alla scadenza.

Articolo 4

1. La "Fondazione Taormina arte Sicilia" riconoscerà al Comune il pagamento pari al 50% del costo dei biglietti venduti. Il Pagamento dovrà essere effettuato a consuntivo in base al modello C1 rilasciato dalla SIAE entro il termine di 8 giorni dalla conclusione della mostra, al seguente IBAN: BCC Pachino IT 72U0 8713 8259 1000 0000 80109.

Articolo 5

1. La "Fondazione Taormina arte Sicilia", senza il consenso del Comune di Taormina, non può trasferire a terzi diritti sull'immobile.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1, comporta a carico della "Fondazione Taormina arte Sicilia":
 - a) la revoca immediata della concessione;

- b) il pagamento di una penale d'importo pari a venti volte l'ammontare del canone dovuto, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per mancata tempestiva riconsegna dell'immobile;
- c) la responsabilità solidale con il terzo occupante per il pagamento dell'indennità stabilita per il pagamento dell'indennità stabilita per il periodo di occupazione illegittima.

Articolo 6

1. L'eventuale sopravvenuto ritiro delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività della "Fondazione Taormina arte Sicilia" anche se concernente l'idoneità dell'immobile, non comporta a carico del Comune di Taormina alcuna responsabilità o onere di esecuzione di lavori di adattamento, ma solo la facoltà della "Fondazione Taormina arte Sicilia", di recedere dal contratto.

Articolo 7

1. La "Fondazione Taormina arte Sicilia" si fa carico delle spese di utenza dell'immobile. In particolare, egli corrisponderà al Comune la somma complessiva di euro 50,00€ forfettari per il consumo dell'energia elettrica, salvo il pagamento di eventuali conguagli.

Articolo 8

1. Il mancato o ritardato pagamento di quanto previsto agli artt. 4 e 7, degli oneri accessori e di qualsiasi altra somma prevista dal presente provvedimento costituisce immediatamente la messa in mora della "Fondazione Taormina arte Sicilia", fermo restando il potere di revoca del Comune di Taormina ed il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 9

1. La "Fondazione Taormina arte Sicilia", senza la preventiva autorizzazione dei tecnici dell'Ufficio patrimonio del Comune di Taormina, non può in ogni caso modificare o alterare lo stato dell'immobile.
2. La violazione del comma 1 costituisce inadempimento grave e causa di revoca della concessione.
3. La "Fondazione Taormina arte Sicilia" è altresì tenuta al risarcimento del danno subito dal Comune di Taormina ed all'assunzione di ogni conseguente onere e responsabilità nei confronti di autorità pubbliche.
4. Il Comune di Taormina può richiedere la rimessione in pristino stato dell'immobile, con esclusione di ogni indennizzo o compenso in favore della "Fondazione Taormina arte Sicilia", anche ove intenda acquisire all'immobile le opere realizzate.

Articolo 10

1. La “Fondazione Taormina arte Sicilia” provvede, a propria cura e spese, all’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dell’immobile e dei suoi impianti, nonché alla custodia.
2. Le attività di manutenzione sono realizzate dalla “Fondazione Taormina arte Sicilia”, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale – servizio Patrimonio.
3. Il Comune di Taormina può sostituirsi direttamente alla “Fondazione Taormina arte Sicilia” inerte, con imputazione della spesa a suo carico, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
4. La “Fondazione Taormina arte Sicilia” comunica immediatamente al Comune di Taormina i guasti della cosa od interventi straordinari la cui riparazione gravi sull’Ente.

Articolo 11

1. La “Fondazione Taormina arte Sicilia” deve restituire l’immobile nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, in conformità della descrizione fatta dalle parti. In ogni caso, l’immobile deve essere restituito in buono stato di manutenzione.

Articolo 12

1. La “Fondazione Taormina arte Sicilia” si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all’uso.

Articolo 13

1. La “Fondazione Taormina arte Sicilia” consente in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta del Comune di Taormina, l’accesso ai tecnici o ai soggetti incaricati per ispezionare i locali, eseguire riparazioni o altre occorrenze.
2. La violazione di tali obblighi costituisce grave impedimento e causa di revoca della concessione.

Articolo 14

1. La “Fondazione Taormina arte Sicilia”, costituita custode dell’immobile, esonera espressamente il Comune di Taormina da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a se stessa o a terzi, oltre che da forza maggiore o caso fortuito, per fatto di terzi soggetti e, comunque, non derivanti da dolo o colpa grave del Comune di Taormina.
2. La “Fondazione Taormina arte Sicilia” si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e mantenere in vigore per tutto il periodo della concessione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose,

compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Comune di Taormina, comunque riconducibili alla “Fondazione Taormina arte Sicilia”, per l’esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a suo carico, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l’utilizzo delle strutture presenti nell’edificio.

Articolo 15

1. La “Fondazione Taormina arte Sicilia”, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la sua sede legale.

Articolo 16

1. Il presente atto è esonerato dalla registrazione in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Sarà registrato solo ed esclusivamente in caso d’uso.

Articolo 17

1. La “Fondazione Taormina arte Sicilia” dichiara di accettare e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Articolo 18

1. Per quanto previsto nel presente provvedimento si rinvia alle Leggi vigenti in materia.
2. Il Presente provvedimento è redatto in duplice originale, di cui una consegnata alla “Fondazione Taormina arte Sicilia”.

Articolo 19

1. Il presente provvedimento avrà efficacia dalla sua pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale**